

DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017
257/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI
DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE T0717240

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/come e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità, in data 9 giugno 2016 (prot. Autorità 16772 del 13 giugno 2016), un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore) l'annullamento della pratica, identificata dal codice rintracciabilità T0717240, per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile;
2. con nota del 5 luglio 2016 (prot. Autorità 19113), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 2 agosto 2016 (prot. Autorità 22371 del 3 agosto 2016), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 2 aprile 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 9, comma 5, che impone al titolare della richiesta di una connessione in bassa tensione di presentare, entro 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presentazione della predetta richiesta;
 - b) l'articolo 9, comma 11, che dispone la decadenza di un preventivo per la connessione qualora il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo.

QUADRO FATTUALE:

6. In data 6 giugno 2014, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione, finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza pari a 60 kW, da installare in località "Serra Ventarula", nel comune di Avigliano (PZ);
7. in data 22 luglio 2014, il gestore trasmetteva al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0717240;

8. in data 18 settembre 2014, il reclamante inviava una richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA;
9. in data 5 novembre 2014, il gestore, rilevata la parziale de-saturazione della rete interessata, trasmetteva un nuovo preventivo di connessione contenente una soluzione minima tecnica diversa rispetto alla precedente;
10. in data 13 gennaio 2015, il reclamante accettava quindi il nuovo preventivo di connessione;
11. in data 30 marzo 2015, il reclamante presentava al Comune di Avigliano la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito: PAS), di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico *de quo*; in pari data, il reclamante inviava al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto avvio dell'iter autorizzativo entro la tempistica prescritta dall'articolo 9, comma 5, del TICA;
12. in data 8 giugno 2015, il Comune di Avigliano comunicava al reclamante che, dall'esame della documentazione relativa alla pratica per l'autorizzazione, non risultava rispettata la distanza minima dell'impianto dal tratturo "Cupolo", secondo quanto previsto dal vigente piano regolatore generale (PRG). Il Comune di Avigliano, quindi, con nota datata 27 maggio 2015, dichiarava concluso con esito negativo l'iter autorizzativo;
13. in data 11 giugno 2015, il reclamante presentava pertanto al Comune di Avigliano una nuova PAS, correggendo la distanza dell'impianto dal tratturo "Cupolo", in conformità con quanto previsto dal PRG;
14. in data 10 settembre 2015, il reclamante richiedeva al gestore la convocazione di un tavolo tecnico, precisando che, esaudendo la richiesta del Comune di Avigliano, l'impianto di produzione era stato riposizionato a 20 metri di distanza dal tratturo "Cupolo", anziché alla distanza di 12 metri prevista nel progetto iniziale; il reclamante confermava al gestore che la dichiarazione di PAS ripresentata in data 11 giugno 2015 si era conclusa positivamente;
15. in data 1° ottobre 2015, il gestore comunicava al reclamante che avrebbe annullato la pratica T0717240 ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del TICA, in quanto l'iter autorizzativo aveva avuto esito negativo. Nella medesima nota, il gestore precisava di non poter considerare valida la dichiarazione di PAS presentata dal reclamante in data 11 giugno 2015, in quanto inviata oltre il termine massimo previsto dall'articolo 9, comma 5, del TICA;
16. in data 2 ottobre 2015, il reclamante contestava al gestore il preavviso di annullamento della suddetta pratica, allegando l'attestazione che l'impianto risultava regolarmente autorizzato ai sensi della dichiarazione di PAS trasmessa in data 11 giugno 2015;
17. in data 5 ottobre 2015, si teneva un incontro tra le parti a cui seguiva, in data 19 ottobre 2015, l'annullamento della pratica T0717240 da parte del gestore di rete.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

18. Il reclamante afferma di aver rispettato le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del TICA, avendo avviato, mediante presentazione della dichiarazione di PAS al Comune di Avigliano in data 30 marzo 2015, l'iter autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione entro 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo di connessione;
19. il reclamante rileva che la realizzabilità dell'impianto non è mai stata messa in discussione, in quanto il mancato perfezionamento della prima dichiarazione di PAS fu dovuto ad un mero fatto tecnico, facilmente superabile attraverso lo spostamento dell'impianto eolico di soli 8 metri; il reclamante sottolinea, infatti, al riguardo come la immediata riproposizione della dichiarazione di PAS abbia ottenuto il riscontro positivo dell'Ente autorizzante;
20. secondo il reclamante, l'articolo 9, comma 11, del TICA farebbe riferimento a iter autorizzativi non andati a buon fine per significative ragioni di carattere sostanziale, a differenza del caso oggetto della presente controversia per il quale si è resa necessaria una semplice modifica del progetto. Il reclamante afferma, in definitiva, che la comunicazione dell'esito negativo della PAS, ad opera del Comune di Avigliano, sarebbe equiparabile ad una richiesta di integrazione e che, come tale, non possa dunque comportare la decadenza dell'intera pratica di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

21. Il gestore contesta l'assimilazione, fatta dal reclamante, del rigetto della prima dichiarazione di PAS ad una mera richiesta di integrazione, evidenziando che il Comune di Avigliano ha espressamente dichiarato, nella propria comunicazione dell'8 giugno 2015, che *“l'iter di autorizzazione si intende concluso con esito negativo”*;
22. il gestore ribadisce, quindi, che, in applicazione dell'articolo 9, comma 11, del TICA, la pratica di connessione T0717240 doveva essere annullata per le seguenti ragioni:
 - a) il procedimento autorizzativo, avviato nei termini in data 30 marzo 2015, aveva avuto esito negativo;
 - b) la nuova dichiarazione di PAS era stata presentata al Comune di Avigliano in data 11 giugno 2015, cioè decorso il termine di 60 giorni lavorativi previsto dal TICA per dare avvio alla procedura di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

23. L'obbligo, stabilito dal TICA, di avviare entro un termine perentorio le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione è finalizzato a riservare la capacità di rete,

- prenotata in occasione dell'accettazione di un preventivo di connessione, solo per quelle iniziative a cui corrisponde una concreta possibilità di realizzazione, evitando così che progetti fermi o abbandonati saturino (in maniera virtuale) la rete elettrica;
24. parimenti, la *ratio* della decadenza del preventivo di connessione a seguito dell'esito negativo della procedura autorizzativa alla costruzione dell'impianto di produzione, di cui all'articolo 9, comma 11, del TICA, è di evitare che venga inutilmente riservata capacità di rete a progetti di impianti di produzione di energia elettrica che non possono poi essere in concreto realizzati. In detti casi, quindi, l'annullamento del preventivo "libera" la capacità di rete ad esso associata, che viene in tal modo resa disponibile per eventuali altre richieste di connessione;
 25. nella controversia oggetto del presente reclamo, invece, il reclamante ha avviato tempestivamente la procedura per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e peraltro, nel momento in cui il gestore ha disposto l'annullamento del preventivo di connessione, l'impianto di produzione, associato alla pratica T0717240, risultava regolarmente autorizzato;
 26. ed invero, il rilievo formulato dal Comune di Avigliano in merito al rispetto della distanza minima dell'impianto in questione dal tratturo "Cupolo" è stato superato, nel giro di soli tre giorni dalla comunicazione dell'amministrazione comunale, mediante una modifica del progetto di realizzazione dell'impianto di produzione, rendendo, di fatto, senza alcuna conseguenza l'esito negativo della prima PAS;
 27. in sostanza, l'impianto *de quo* era autorizzato a distanza di pochi mesi dall'avvio (tempestivo) della procedura abilitativa semplificata;
 28. alla luce di ciò, l'avvenuto annullamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del TICA, di un preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione già autorizzato appare in contrasto rispetto alla *ratio* e alla lettera di detta norma, di evitare che venga inutilmente riservata capacità di rete a progetti di impianti di produzione di energia elettrica che non possano poi essere in concreto realizzati;
 29. in conclusione, nella fattispecie non si rileva alcuna violazione dell'articolo 9, comma 5, del TICA, né sussiste la condizione per l'annullamento della pratica di connessione ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del medesimo testo integrato

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione T0717240;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di ripristinare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, la validità della pratica di connessione

T0717240, facendo decorrere dalla medesima data i termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della suddetta pratica di connessione;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni